

(N. 140)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1948

Trattamento di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato proveniente da linee secondarie non iscritto al fondo pensioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata è stato, come è noto, disciplinato dal Regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (equo trattamento).

Le norme contenute in tale Regolamento vennero successivamente estese, col regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle linee secondarie, i quali, all'epoca del passaggio alla gestione di Stato di dette linee, non avevano potuto essere iscritti al Fondo pensioni per avere superato il limite di età di anni 35, rimanendo iscritti alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali (oggi Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale).

In origine il trattamento di previdenza assegnato ai predetti agenti era sensibilmente inferiore a quello degli agenti iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Tuttavia tale sperequazione cominciò ad attenuarsi con l'estensione al personale di cui trattasi dell'assegno supplementare temporaneo di cui ai regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646 e 8 luglio 1943, n. 610, e dei miglioramenti successivamente apportati con i decreti legislativi luogotenenziali 31 gennaio 1945, n. 41, 13 marzo 1945, n. 116, 21 novembre 1945, n. 722, e decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e con l'attribuzione dell'assegno di caroviveri nella stessa misura degli iscritti al Fondo pensioni (articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41).

In seguito all'emanazione del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, recante modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, le norme contenute in detto decreto avrebbero dovuto, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, applicarsi anche nei confronti degli agenti ferroviari provenienti da linee secondarie non iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Senonchè, per effetto di tale applicazione, agli agenti di cui trattasi sarebbe stato attribuito un trattamento di quiescenza sensibilmente più favorevole di quello spettante alla generalità degli agenti iscritti al Fondo Pensioni ferroviario, in quanto, oltre che beneficiare di tutte le provvidenze come sopra menzionate concesse a questi ultimi, essi avrebbero anche fruito dei miglioramenti previsti per il personale soggetto alle norme dell'equo trattamento.

Pertanto, allo scopo di evitare la notevole sperequazione cui avrebbe dato luogo il cumulo dei predetti benefici, si ritenne di soprassedere all'applicazione del citato decreto n. 402 nei confronti di tale categoria di personale, e di emanare, d'accordo col Ministero del tesoro, un provvedimento legislativo inteso ad abrogare il 2° comma dell'articolo 2 del regio decreto n. 2529.

Si è pertanto proceduto alla formulazione dell'unito disegno di legge, col quale viene disposta la cennata abrogazione. Con lo stesso provvedimento si dispone (articolo 2) che la pensione spettante agli agenti delle Ferrovie dello Stato, provenienti dalle Ferrovie secondarie e non iscritti al Fondo pensioni, deve essere liquidata a norma dell'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge n. 2373 del

1919. L'estensione a tale categoria di personale delle regole dettate per la liquidazione delle pensioni al personale delle Ferrovie dello Stato iscritto al Fondo pensioni viene a sancire un criterio normativo seguito ormai nella quasi totalità dei provvedimenti recentemente emanati in favore dei pensionati dello Stato ed applicabili anche alla categoria di cui trattasi.

In particolare la introduzione di tale articolo consente di estendere la disposizione contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 alle pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria, non espressamente previste dal legislatore in tale ultimo articolo, che, come è noto, dispone fra l'altro la elevazione delle aliquote per la liquidazione delle pensioni al personale delle Ferrovie dello Stato ad un trentasettesimo sulle prime lire 60.000 della media degli stipendi integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio, e dei relativi assegni e competenze accessorie utili a pensione e ad un quarantacinquesimo sopra la rimanente parte della media predetta.

Infine, per ragioni di equità e allo scopo di perequare il trattamento corrisposto al detto personale con quello spettante agli agenti iscritti al Fondo pensioni, si è provveduto a modificare le aliquote della reversibilità attualmente in vigore per la liquidazione della pensione alle famiglie degli agenti in questione, elevandole alle stesse misure previste dall'articolo 8 del regio decreto-legge n. 2373, del 1919, per i titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Con l'ultimo articolo del provvedimento in questione si stabilisce che le norme in esso contenute hanno, per ovvi motivi, applicazione dal 26 luglio 1945, e cioè da data anteriore alla entrata in vigore del citato decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, è abrogato.

Art. 2.

La pensione agli agenti delle Ferrovie dello Stato ai quali, ai termini dell'articolo 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, compete il trattamento di previdenza del Regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è liquidata a norma del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369 e successive modificazioni.

Art. 3.

Per la liquidazione della pensione alla vedova e figli minori degli agenti di cui al precedente articolo 2, le aliquote di reversibilità previste dall'articolo 17 del Regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, vengono sostituite da quelle stabilite nell'articolo 8 - primo comma - del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano a decorrere dal 26 luglio 1945.